

Pubblicato il 07/01/2019

Sent. n. 24/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2018, proposto da [omissis], rappresentate e difese dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

dell'ordinanza di sospensione delle attività di lottizzazione abusiva prot. n. 52421 del 25 giugno 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, [omissis] impugnavano, chiedendone l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: -- l'ordinanza del 25 giugno 2018, prot. n. 52421, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Battipaglia aveva disposto la sospensione delle attività di lottizzazione abusiva accertate sul fondo in loro proprietà, ubicato in Battipaglia, località [omissis], e censito in catasto al [omissis], all'interno della più ampia area comprendente gli ulteriori suoli censiti in catasto al [omissis]; -- le note del 22 gennaio 2018, prot. n. 5995, e del 19 marzo 2018, prot. n. 23801, recanti le comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 30 del d.p.r. n. 380/2001; -- le relazioni di sopralluogo prot. n. 81299 del 16 dicembre 2013 e prot. n. 35381 del 21 maggio 2014;

- le contestate attività di lottizzazione abusiva risultavano attingere una porzione di territorio comunale originariamente pinetata lungo la fascia costiera battipagliese, compresa tra la strada provinciale Salerno-Paestum e la spiaggia, ricadente in area assoggettata a vincolo sia paesaggistico sia idrogeologico, nonché classificata dal vigente p.r.g. come zona "speciale forestale a tutela", con

divieto di edificazione, dove figuravano realizzati (sui suoli censiti in catasto [omissis], tra cui quello in proprietà delle ricorrenti) svariati manufatti abusivi non condonati ad uso residenziale;

- più in dettaglio, esse erano così descritte nel provvedimento impugnato: «L'accesso carrabile e pedonale al sito in esame avviene da una strada principale di penetrazione laterale ai lotti avente ingresso diretto dalla strada provinciale Salerno-Paestum (dotato di cancello metallico pedonale e carrabile su cui vi è un'insegna riportante la dicitura "[omissis]"), mentre i singoli manufatti sono serviti da stradine a maglia ortogonale, collegate alla strada di accesso principale. Il sito in esame è costituito da un insieme di lotti edificati e recintati (per lo più con muretti/inferriate metalliche e/o elementi in calcestruzzo prefabbricato) provvisti di cancelli pedonali e/o carrabili di accesso; i lotti edificati appaiono omogenei nella maggior parte dei casi per dimensioni e forma geometrica, conferiscono all'intero sito una forma planimetrica rettangolare. I molteplici manufatti ivi esistenti sono utilizzati ad uso residenziale (case vacanze per lo più unifamiliari) che si sviluppano, nella maggior parte dei casi, su un solo piano terra/rialzato. Le strade ivi esistenti si presentano in parte con tappetino bituminoso e/o massetto di calcestruzzo e in parte in misto granulometrico, sono dotate di piantane di illuminazione stradale collocate ad intervallo regolare (ogni 20 m circa) con organo illuminante sferico, di pozzetti in ghisa ispezionabili di rete secondaria tecnologica interrata di diramazione alle varie utenze e di pali in calcestruzzo vibrato veicolanti cavi aerei di rete primaria a servizio dei manufatti ivi esistenti»;

- in tale contesto, [omissis], proprietario del fondo censito in catasto al [omissis], in forza di atto di compravendita del 5 novembre 1979 (rep. n. [omissis]; racc. n. [omissis]), nonché dante causa delle odierne ricorrenti, aveva ivi realizzato sine titulo un manufatto per uso residenziale, costituito piano terra in parte in muratura (due camerette e bagno per mq 16,17) e in parte prefabbricato (cucina con locale doccia per mq 4,75), con antistante terrazzino (mq 10,31) e copertura in lamiera grecata;

- il suindicato manufatto era rimasto insanato a seguito del diniego pronunciato con provvedimento del 16 novembre 2011, prot. n. 84889, sulla domanda di condono presentata dal Macera il 28 marzo 1986 (prot. n. 6603);

- nell'avversare l'adottata misura inibitoria, le ricorrenti lamentavano, in estrema sintesi, che: a) il regime repressivo contenuto nell'art. 30 del d.p.r. n. 380/2001 sarebbe irretroattivo, e, quindi, inapplicabile nelle ipotesi di lottizzazioni abusive – quale, appunto, quella nella specie contestata – risalenti ad epoca anteriore all'entrata in vigore dell'omologo art. 18 della l. n. 47/1985; b) in difetto di istruttoria, di motivazione e del presupposto, il provvedimento impugnato avrebbe indiscriminatamente colpito una pluralità di soggetti versanti in situazioni diverse, senza aver indicato la categoria di illecito addebitato (se, cioè, lottizzazione abusiva 'materiale' o 'sostanziale' ovvero lottizzazione abusiva 'cartolare' o 'formale') e senza aver adeguatamente vagliato e individuato la sussistenza dei relativi elementi sintomatici (segnatamente, in termini di operazioni di frazionamento e/o di urbanizzazione che abbiano potuto alterare il pregresso assetto territoriale); c) e ciò con precipuo riguardo all'immobile in proprietà delle proponenti, il quale fin da epoca remota sarebbe stato attinto dalle attività di trasformazione urbanistico-edilizia contestate; d) la sanzione ex art. 30, commi 7 ss., del d.p.r. n. 380/2001 sarebbe stata applicata senza aver ponderato l'interesse pubblico al ripristino dello status quo ante col confliggente interesse privato al mantenimento delle opere esistenti, consolidatosi nell'arco temporale trascorso dalla realizzazione di queste ultime; e) l'ingiunta sospensione dei lavori costituirebbe misura inappropriata rispetto ad una situazione di fatto ormai assestata e non più in divenire;

- costituitosi il Comune di Battipaglia, eccepiva l'infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto;

- si costituiva, altresì, in resistenza il Ministero per i beni e le attività culturali;

- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 7 novembre 2018 per la trattazione dell'incidente cautelare;

- nell'udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato che:

- a norma dell'art. 30, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, "si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione";

- trattasi della c.d. lottizzazione 'materiale' o 'sostanziale', che si realizza attraverso l'avvio non autorizzato di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica di terreni in zona non adeguatamente urbanizzata, in violazione della disciplina a quest'ultima impartita dalla legislazione e dagli strumenti pianificatori;

- in particolare, siffatti interventi devono risultare globalmente apprezzabili in termini di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, di aggravio del relativo carico insediativo e, soprattutto, di pregiudizio per la potestà programmatoria attribuita all'amministrazione; devono, cioè, valutarsi alla luce della ratio del citato art. 30 del d.p.r. n. 380/2001, il cui bene giuridico tutelato risiede nella necessità di salvaguardare detta potestà programmatoria, nonché la connessa funzione di controllo, posta a garanzia dell'ordinata pianificazione urbanistica, del corretto uso del territorio e della sostenibilità dell'espansione abitativa in rapporto agli standard apprestabili (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3416; TAR Campania, Napoli, sez. II, 18 luglio 2011, n. 3866; sez. VIII, 7 novembre 2013, n. 4950; TAR Liguria, Genova, sez. I, 30 aprile 2013, n. 727; TAR Lazio, Latina, 18 gennaio 2013, n. 61, TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 3 febbraio 2014, n. 93);

- essi possono, quindi, sostanziarsi tanto in opere edilizie quanto in opere di urbanizzazione, ossia, ad es., nella realizzazione di manufatti, soprattutto se suscettibili di stravolgere, per le relative caratteristiche, la destinazione del suolo, siccome avulsi da ogni connessione funzionale con quest'ultima (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° giugno 2010, n. 3475; 3 agosto 2010, n. 5170; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 9 ottobre 2009, n. 9859), nonché nella realizzazione di suddivisioni, recinzioni, cancelli, impianti di illuminazione, reti di distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, strade o spazi aperti di accesso ai lotti, ecc. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6060; sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3416; TAR Lazio, Latina, 6 febbraio 2002, n. 68; TAR Marche, Ancona, 10 ottobre 2008 TAR Puglia, Bari, sez. III, 12 maggio 2009, n. 1075);

- ora, fermo restando che gli atti amministrativi vanno interpretati risalendo al relativo contenuto e al potere in concreto esercitato dall'autorità proponente, dovendosi prescindere dall'appropriato utilizzo o meno del nomen iuris (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4902; TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 giugno 2008, n. 5916; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977), soprattutto se quest'ultimo – come, appunto, la dicotomia definitoria lottizzazione abusiva 'materiale' o 'sostanziale' - lottizzazione abusiva 'cartolare' o 'formale' – non trovi testuale appiglio normativo, ma appartenga, piuttosto, alla terminologia dottrinale-pretoria, dal tenore dell'impugnata ordinanza del 25 giugno 2018, prot. n. 52421, e, segnatamente, dalla circostanziata descrizione ivi contenuta degli eseguiti interventi di trasformazione urbanistica del territorio (cfr. retro, in premessa) emerge ictu oculi come la lottizzazione abusiva nella specie contestata, seppure, in ipotesi, originata da una iniziale operazione cartolare di frazionamento immobiliare, risulti essersi prodotta e perfezionata in termini eminentemente materiali;

- in base ad una visione globale di necessario approccio alla fattispecie (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1809; sez. IV, 22 agosto 2013, n. 4254; sez. VI, 14 gennaio 2015, n. 4749; 7 agosto 2015, n. 3911; 6 giugno 2018, n. 3416), della lottizzazione abusiva materiale nella descrizione anzidetta si rinvencono, infatti, appieno gli elementi sintomatici nei termini gravi, precisi e concordanti della concomitanza e complementarità di opere sia edilizie sia di urbanizzazione, morfologicamente e funzionalmente integrate a formare un complesso immobiliare organico adibito a 'villaggio-vacanze' ed a vanificare così i vincoli di inedificabilità, oltre che paesaggistici e idrogeologici, gravanti sull'area;

- si tratta, in particolare: -- dell'omogeneità dimensionale e morfologica dei singoli lotti edificati; -- della costruzione, all'interno di questi ultimi, di manufatti ad uso residenziale sine titulo e non legittimabili, in quanto localizzati in comparto non edificabile; -- delle opere di recinzione (in muratura e/o in ferro) dei lotti in parola, con relativi ingressi carrabili e/o pedonali; -- dei tracciati viari illuminati a maglia ortogonale per l'accesso ai lotti medesimi; -- della realizzazione di una rete di distribuzione dell'energia elettrica; -- dell'installazione di un cancello di ingresso all'intera area, addirittura con l'insegna recante la dicitura "[omissis]" (cfr., con riferimento ad una fattispecie in termini, connotata dalla presenza di manufatti per civili abitazioni all'interno dei singole porzioni di terreno, di pozzetti contenenti i cavi per la distribuzione dell'energia elettrica, di una rete viaria di collegamento tra i vari lotti, Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2018, n. 1878; in argomento, cfr. anche TAR Campania, Napoli, sez. II, 27 febbraio 2009, n. 1169);

- sulla base di tali significativi presupposti fattuali, è da ritenersi, dunque, che il Comune di Battipaglia abbia adeguatamente valutato e motivato la ravvisata sussistenza degli estremi dell'illecito ex art. 30 del d.p.r. n. 380/2001;

- né la legittimità della determinazione amministrativa assunta risulta menomata dalla dedotta circostanza che essa figura rivolta ad una pluralità di proprietari distinti;

- ed invero, la molteplicità delle situazioni contestate non solo non indebolisce, ma, anzi, per la relativa omogeneità (quanto, segnatamente, alla contiguità geografica ed alla similarità morfologico-funzionale dei vari suoli controversi e dei manufatti su di essi abusivamente realizzati, nonché quanto all'analogia delle vicende procedurali di diniego di condono concernenti questi ultimi), finisce per corroborare detta determinazione, nella misura in cui ritrae l'accertata lottizzazione abusiva nella sua connaturale dimensione globale (piuttosto che parcellizzata) di fenomeno massivo di trasformazione urbanistico-edilizia contra legem di un intero comparto territoriale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1809; sez. IV, 22 agosto 2013, n. 4254; sez. VI, 14 gennaio 2015, n. 4749; 7 agosto 2015, n. 3911; 6 giugno 2018, n. 3416);

- e ciò, comunque, senza che sia stato trascurato il riferimento specifico alle singole posizioni soggettive verificate, ivi compresa quella delle ricorrenti, alle quali è stata puntualmente contestata la realizzazione sine titulo di un manufatto (rimasto insanato) per uso residenziale, costituito da un piano terra in parte in muratura (due camerette e bagno per mq 16,17) e in parte prefabbricato (cucina con locale doccia per mq 4,75), con antistante terrazzino (mq 10,31) e copertura in lamiera grecata; Considerato, altresì, che:

- non è sostenibile l'inapplicabilità della misura inibitoria adottata in virtù dell'invocato tenore dell'art. 18 della l. n. 47/1985 (il quale, al comma 11, riferisce la propria disciplina sanzionatoria alle sole lottizzazioni abusive realizzate dopo la sua entrata in vigore, e non anche – come nella specie, almeno secondo le proposizioni attoree – prima di essa) e, più in generale, del principio di irretroattività delle disposizioni normative sfavorevoli;

- è, infatti, sufficiente richiamare la testuale previsione del citato art. 18, comma 11, della l. n. 47/1985 («Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù») per avvedersi che l'irretroattività da esso sancita concerne le sole lottizzazioni abusive cartolari, e non anche le lottizzazioni abusive materiali – quale, appunto, quella contestata alle ricorrenti –, per le quali «il ripristino dello stato quo ante rappresenta invece il fine della norma ... cosa che implica l'esclusione sia del suo carattere penale sia, conseguentemente, del limite costituzionale alla sua retroattività» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3531);

- in queste ultime ipotesi, il principio di irretroattività non è, cioè, invocabile, trattandosi di un principio che, in linea di diritto, riguarda la sola materia penale, e non le sanzioni amministrative, per le quali si applica la legge vigente al momento di adozione del provvedimento, data l'esigenza di ripristino della situazione antecedente agli abusi, necessariamente implicante l'applicazione

retroattiva della norma contemplante la sospensione (cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 14 novembre 2005, n. 1636);

- sempre in tal senso, con riguardo alla lottizzazione materiale, è stato, altresì, precisato che, «se si tiene conto che la fattispecie della lottizzazione abusiva era già prevista all'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, appare evidente che l'art. 18 della legge n. 47/1985, nel momento in cui attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza ... conferisce a detta autorità la competenza ad intervenire per la tutela concreta dei valori urbanistici comunque compromessi, risultando in definitiva irrilevante l'individuazione del momento in cui sono state avviate le opere da interdire» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2003, n. 2445; 9 ottobre 2017, n. 4668);

Considerato, ancora, che:

- l'ordinanza di sospensione ex art. 30 del d.p.r. n. 380/2001, siccome vincolata al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia (cfr., in tal senso, TAR Campania, Napoli, sez. IV, 10 novembre 2006, n. 9458; sez. III, 3 marzo 2015, n. 1355; sez. IV, 19 settembre 2017, n. 4446), non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati sacrificati, e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito avente natura permanente (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4651; sez. IV, 30 agosto 2016, n. 3721, TAR Campania, sez. VI, 4 febbraio 2016, n. 624; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 9 marzo 2018, n. 192), che il tempo non può legittimare in via di fatto (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185; sez. IV, 30 agosto 2016, n. 3721; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 10 novembre 2006, n. 9458; sez. VI, 4 maggio 2011, n. 2441; sez. IV, 19 settembre 2017, n. 4446);

- la cennata natura di illecito permanente rivestita dalla lottizzazione abusiva materiale induce anche a dequotare il profilo di censura incentrato sulla risalenza delle opere sine titolo presenti sul suolo in proprietà delle ricorrenti, nella misura in cui detto illecito risulta perdurare ed essere, quindi, sanzionabile ancora al momento dell'adozione della misura inibitorio-ripristinatoria;

- così come la cennata natura di provvedimento vincolato rivestito dall'ordinanza di sospensione ex art. 30 del d.p.r. n. 380/2001 induce a dequotare l'ulteriore profilo di censura incentrato sulla sua presunta inappropriatazza rispetto a lavori ormai da tempo ultimati, l'amministrazione, una volta accertato l'abuso, non potendosi esimere dalla sua adozione, che comporta non solo l'interruzione dei lavori eventualmente in corso, ma anche il divieto di disporre negozialmente degli immobili in contestazione, e che è prodromica, altresì, alla successiva sanzione dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale;

Considerato, infine, che i superiori approdi sono suffragati dagli accertamenti compiuti da questo Tribunale amministrativo regionale, nelle sentenze n. 1751 del 6 agosto 2013 e n. 998 del 25 giugno 2018, in relazione ad omologhi fenomeni di lottizzazione abusiva verificatisi nel medesimo contesto territoriale della località Spineta di Battipaglia (cfr. anche, in materia penale, Trib. Salerno, sez. dist. Eboli, 19 marzo 2010, n. 1365/2009);

Considerato, in dettaglio, che, a tenore della citata sentenza n. 1751 del 6 agosto 2013: «... a) l'intervenuto diniego del condono edilizio richiesto dal ricorrente ... – recita la decisione richiamata – e, quindi, l'intrinseca debolezza della posizione giuridica del medesimo ricorrente, in ragione del riconoscimento della preesistenza e dell'assoluta cogenza della situazione vincolistica gravante sull'area, ai sensi della quale, come sopra rilevato, era vietata qualsiasi alterazione dello stato di fatto del territorio; b) l'identificazione della lottizzazione, oggetto di contestazione da parte del Comune, come lottizzazione materiale (“realizzazione di opere che hanno comportato una trasformazione urbanistico-edilizia permanente del territorio in violazione alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti”, in ragione dell'emersione dei seguenti elementi di prova, puntualmente riferiti nel provvedimento gravato: recinzione del lotto, sul quale insistono le varie costruzioni abusive, tra cui quella del ricorrente; presenza di un cancello carrabile metallico con apertura automatizzata, nonché di un cancello pedonale; presenza di una stradina di penetrazione

principale, con apertura sulla spiaggia demaniale e di due stradine laterali, illuminate da un impianto elettrico privato), ovvero di una forma di lottizzazione, per la quale la giurisprudenza ha statuito quanto segue: “Al fine di valutare un’ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. materiale è necessaria una visione d’insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell’attività edilizia realizzata, atteso che potrebbero anche ricorrere modifiche rispetto all’attività assentita idonee a conferire un diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione. Poiché sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un’abusiva interferenza con la programmazione del territorio, la verifica dell’attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all’uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati: invero, proprio la formulazione dell’art. 30 d.p.r. n. 380/2001 impone di affermare che integra un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l’assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards” (Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3381); orbene, dalla lettura del provvedimento gravato risulta, ad avviso del Collegio, pacificamente integrato, nella specie, quello “stravolgimento” dell’assetto del territorio preesistente, idoneo a giustificare l’adozione del provvedimento, ex art. 30 del d.p.r. 380/01, e tanto indipendentemente dall’epoca risalente d’edificazione dei manufatti abusivi, la quale in sé – stante la più volte riferita preesistenza dei vincoli gravanti sull’area – non poteva evidentemente far sorgere alcun affidamento nei privati, in vista della conservazione di quanto illecitamente realizzato»;

Ritenuto, in conclusione, che:

- stante l’acclarata infondatezza delle censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto;
- quanto alle spese di lite: -- nei confronti del Comune di Battipaglia esse devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi nella misura indicata in dispositivo; -- nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali appare equo disporre l’integrale compensazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso in epigrafe;
- condanna [omissis] al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano nella misura complessiva di € 2.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti), in favore del Comune di Battipaglia;
- compensa interamente le spese di lite tra [omissis] e il Ministero per i beni e le attività culturali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO